SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2003

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di introdurre alcune modifiche migliorative alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato.

È, in particolare, il meccanismo di finanziamento dei fondi regionali a richiedere un intervento di riforma al fine di superare alcune incertezze e rigidità dell'attuale sistema. A questo fine, oggetto dell'intervento riformatore sono le disposizioni finali della legge n. 266 del 1991 ed in particolare l'articolo 15.

Una prima novità riguarda la previsione, all'articolo 1 del disegno di legge, di un fondo nazionale di perequazione al quale destinare una limitata percentuale dei proventi delle fondazioni bancarie (il 10 per cento della quota complessiva destinata al finanziamento delle organizzazioni di volontariato), al fine di riequilibrio tra le diverse regioni nel Paese: corrisponde infatti ad una esigenza solidaristica abbastanza evidente la previsione di finanziamenti che compensino la situazione di minor favore dei fondi speciali delle regioni meno ricche del Paese, al fine di assicurare un sostegno alle azioni di volontariato, che dovrebbe essere addirittura più incisivo in aree territoriali nelle quali l'azione dei pubblici poteri si presenta più incerta ed insoddisfacente.

Resta, ovviamente, intatta, la previsione della destinazione della parte residua della quota (non inferiore, nel suo complesso, al quindicesimo dei proventi delle fondazioni, al netto di spese di funzionamento ed accontonamento) al fondo speciale regionale di riferimento.

Il presente disegno di legge conferisce forza formale di legge ad alcune previsioni del decreto del ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, procedendo alle opportune modificazioni ed integrazioni. Ciò al fine di superare alcune ambiguità della precedente riforma e conferire maggiore saldezza e stabilità ad alcune scelte che la legge n. 266 del 1991 ometteva di compiere direttamente, anche su punti rilevanti della materia.

Viene in questo modo legislativamente definita, all'articolo 1 del disegno di legge, la figura del centro di servizio per il volontariato (prima previsto solo a livello di decreto ministeriale). È da segnalare l'importante innovazione per cui si consente ai centri di servizio di disporre finanziamenti a favore di specifici progetti delle organizzazioni di volontariato, ovvero di prevedere forme di finanziamento dell'attività istituzionale delle organizzazioni stesse. Si superano, in questo modo, le incertezze interpretative che il decreto ministeriale presentava e che spingevano taluni a ritenere che i centri di servizio non potessero disporre ausili finanziari a progetti operativi delle organizzazioni di volontariato, ma svolgere soltanto una funzione di supporto indiretto di queste.

È evidente l'incongruità di questa soluzione, che non consente un adeguato intervento di sostegno da parte dei centri di servizio, finendosi, così, per contraddire la stessa vocazione profonda – di struttura, appunto, di servizio nel senso più pieno del termine – di tali soggetti.

L'articolo 15-ter aggiunto, dal presente disegno di legge, alla legge n. 266 del 1991 intende fornire una disciplina più organica dei comitati di gestione dei centri di servizio, i quali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione del sistema della legge n. 266 del

1991. La disposizione precisa la natura giuridica e la durata in carica dell'organo. Vengono, peraltro, meglio specificate le attribuzioni che i comitati di gestione esercitano nei confronti dei centri di servizio e viene riconosciuta una autonomia di bilancio ai comitati stessi.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si introduce una importante disposizione di sostegno a favore del volontariato. Attraverso una modificazione della disciplina della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche (IRPEF), si riserva a favore delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale almeno un terzo della quota di diretta gestione statale finalizzata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario.

È evidente il notevole incremento della dotazione finanziaria delle organizzazioni di volontariato che deriverebbe dall'approvazione di tale disposizione, consentendo un vero e proprio «salto di qualità» del sistema di volontariato nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
- «Art. 15. (Fondi speciali presso le regioni). - 1. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, sia destinato alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tale scopo vengono istituiti, per il tramite degli enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato.
- 2. I comitati di gestione di cui all'articolo 15-ter della presente legge possono destinare una quota dei fondi speciali per finanziamenti che hanno ad oggetto la realizzazione di progetti integrati, anche pluriennali, in coordinamento con la pianificazione sociale della regione e degli enti locali. La tipologia degli interventi e le procedure di realizzazione vengono definite dal comitato di gestione, di concerto con i centri di servizio.
- 3. Il 10 per cento dei fondi speciali deve essere versato ad un fondo nazionale di perequazione destinato ad alimentare, con criteri di ripartizione oggettivamente definiti, i fondi regionali meno dotati. L'Osservatorio nazionale per il volontariato provvede ad operare la ripartizione tra i fondi regionali.

- 4. È fatto obbligo agli enti, di cui al comma 1, di rendere noti, attraverso adeguate forme pubblicitarie, i criteri nonché la destinazione delle somme di cui ai commi 2 e 3.
- 5. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato»;
- *b*) dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
- «Art. 15-bis. (Centri di servizio per il volontariato). 1. I centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15, comma 1, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato. A tale fine essi promuovono la capacità progettuale del volontariato attraverso servizi finalizzati al supporto di progetti realizzati dalle organizzazioni operanti nel settore.
- 2. I centri di servizio per il volontariato possono disporre finanziamenti a favore delle organizzazioni di volontariato:
- 1) per specifici progetti da queste adottati;
- 2) per le attività istituzionali di tali organizzazioni.
- 3. I centri di servizio per il volontariato, nella predisposizione dei loro programmi, tengono conto degli orientamenti e degli indirizzi del comitato di gestione. I bilanci preventivi e consuntivi dei centri di servizio informano circa le attività dei centri di servizio e contengono una relazione diretta ad illustrare e ad integrare i dati di bilancio. Tali bilanci sono sottoposti alla verifica del comitato di gestione, di cui all'articolo 15-ter, in forme e secondo modelli preventivamente fissati dallo stesso comitato e sono assoggettati a idonee forme di pubblicità, da definire d'intesa tra il comitato di gestione e i centri di servizio. I centri di servizio, inoltre, tra-

smettono i bilanci preventivi e consuntivi all'Osservatorio nazionale per il volontariato.

- Art. 15-ter. (Comitato di gestione dei fondi speciali). 1. Il fondo speciale regionale di cui all'articolo 15 è amministrato da un comitato di gestione che ha lo scopo di assicurare una utilizzazione del fondo stesso pienamente coerente con le finalità di promozione e di sostegno del volontariato.
- 2. Il comitato di gestione ha la natura di associazione di diritto privato. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta nell'incarico. I componenti nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il comitato è composto da:
- a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato – iscritte nei registri regionali – maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- c) da un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- d) da sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1;
- *e)* da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;
- f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
- 3. I componenti del comitato di gestione devono essere in possesso di adeguate conoscenze nel campo delle scienze aziendalistiche, economiche o giuridiche e non devono trovarsi in una delle ipotesi previste dall'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 4. Nel corso della prima riunione, il comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge al suo interno il presidente.
- 5. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma 1, il comitato di gestione esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- *a)* provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione;
- b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente determinati e pubblicizzati nel Bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio;
- c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio per il volontariato e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
- d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
- *e)* ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui all'articolo 15:
- f) provvede al controllo di bilanci e rendiconti dei centri di servizio, secondo modelli predisposti dallo stesso comitato di gestione, verificandone la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti e ai relativi programmi previsionali ammessi a finanziamento dal comitato stesso. Il comitato svolge la propria attività di monitoraggio e di verifica, anche attraverso strumenti di indagine diretta, sulle attività dei centri di servizio e sulle ricadute sul territorio;

- *g)* cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella lettera *c)*, i centri di servizio.
- 6. Il comitato di gestione utilizza una quota del fondo speciale per le spese relative al proprio funzionamento e attività, per le proprie strutture organizzative e gli apporti professionali di cui si avvale nell'assolvimento delle proprie funzioni; redige una propria autonoma documentazione, che deve essere resa nota attraverso adeguate forme di pubblicità».
- 2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, come sostituito dalla presente legge, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF)

- 1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
- «La quota di cui al secondo comma, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per almeno un terzo allo sviluppo e al sostegno delle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale»;
- b) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma».